



COMUNE DI FRATTA TODINA

(Provincia di Perugia)

Prot. 5222. 9. 2

AVVISO PER LA MANUTENZIONE DI FOSSI, RIPE E IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE ACQUE, PROFILATURA SIEPI E RAMI DEGLI ALBERI

IL SINDACO

PREMESSO che allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e idraulico del territorio comunale e pregiudizio a cose o persone derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente canalizzate, è necessario provvedere con periodicità, da parte dei proprietari, alla manutenzione dei suoli di proprietà privata, agricoli e urbanizzati, ivi compresi i fossi costituenti il reticolo idraulico secondario, le opere di regimazione delle acque meteoriche (fognature e canali di scolo), ivi compresi i fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, di proprietà privata, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, comprese eventuali frane;

CONSIDERATO che:

- il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;
- le piantagioni e le siepi dimoranti nei fondi privati e pubblici confinanti con le sedi stradali possono compromettere la leggibilità della segnaletica stradale o possono far cadere, a causa di intemperie od altro, rami sul piano stradale (art. 29 del Codice della strada);
- i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade e relative pertinenze (art. 30 Codice della strada);
- le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, e le eventuali opere di sostegno devono essere mantenute in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale o scoscendimento del terreno;

RITENUTO necessario provvedere alla pulizia dei fossi ed all'eventuale rimozione di manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, onde evitare situazioni di pericolo e di rischio.

VISTI:

- l'art. 29 ("Piantagioni e siepi") del Codice della Strada;
- l'art. 31 ("Manutenzione delle ripe") del Codice della Strada;
- l'art. 32 ("Condotte delle acque") del Codice della Strada;
- l'art. 33 ("Canali artificiali e manufatti sui medesimi") del Codice della Strada;
- gli artt. 913, 915, 916, 917 del Codice Civile;
- l'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000

RENDE NOTO

per le motivazioni espresse in premessa CHE I PROPRIETARI O CONDUTTORI DI TERRENI FRONTISTI DI STRADE COMUNALI E/O VICINALI E DI FONDI AGRICOLI IN GENERE E, COMUNQUE, TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI A QUALSIASI USO DESTINATI E COLORO



COMUNE DI FRATTA TODINA

(Provincia di Perugia)

CHE PER PATTO CONTRATTUALE SIANO A QUALUNQUE TITOLO CONDUTTORI O FRUENTI DEGLI STESSI, HANNO L'OBBLIGO:

A) PER LE SIEPI, PIANTAGIONI ED ALBERATURE (art. 29 del Codice della strada e art. 26, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

1) di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

2) di rimuovere, nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale;

B) PER LA MANUTENZIONE DELLE RIPE (art. 31 del Codice della strada)

1) di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;

C) PER LA CONDOTTA DELLE ACQUE E I CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI (art. 32 e art. 33 del Codice della strada) di provvedere:

1) alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale o vicinale, compresa la rimozione degli ingombri anche ai sensi degli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile;

2) alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;

3) allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;

4) a ripulire, nei tratti intubati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.

AVVERTE

- CHE la violazione ed il mancato rispetto delle suddette norme del Codice della Strada comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 168,00 ad € 674,00**

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune di Fratta Todina e affisso negli appositi spazi e locali pubblici;

Gli interessati per ogni eventuale chiarimento potranno rivolgersi:

- Ufficio Polizia Municipale: 075 8745304 – e-mail: vigili@comune.frattatodina.pg.it

- Area Tecnica – Ufficio LL. PP: 075-8745358 – e-mail: tecnici@comune.frattatodina.pg.it

Fratta Todina, lì 18 novembre 2014

IL SINDACO
Giuliana BICCHIERARO